



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 142 – 19 APRILE 2021

Riunione del giorno 14 aprile 2021

**56.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL
TESSERATO: ...omissis...**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|----------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| - Avv. Andrea Varano | Componente |

nel procedimento disciplinare a carico di

omissis per aver rilasciato dichiarazioni lesive e diffamatorie in danno del CT FIPAV Firenze e della FIPAV a mezzo pubblicazione sulla pagina Facebook del CT FIPAV Firenze in merito al post del “Corso di Aggiornamento per allievo allenatore e primo grado del 10.12.2020” (Continue a chiedere i soldi facendo stare a casa noi ma soprattutto i ragazzi! Che coraggio!) e attraverso altra pubblicazione sul proprio profilo-bacheca di Facebook di una immagine con logo alterato FIPAV, recante il disegno di un pagliaccio, con logo FEDERAZIONE ITALIANA PAGLIACCI, in luogo di Federazione Italiana Pallavolo.

In violazione delle seguenti disposizioni: - Art. 16, comma 3 STATUTO FIPAV (“Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI”); - Art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo (“Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione - I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell’immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo”). -Art. 102 comma 1, lettera f) del Regolamento Giurisdizionale FIPAV - AGGRAVANTE (“aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi e degli organismi federali o di qualsiasi tesserato



ed affiliato”)

OSSERVA

Con esposto del 11/12/2020, il Segretario Generale della Fipav segnalava alla Procura Federale il commento (post) e un’immagine del logo FIPAV alterata pubblicati sul social network Facebook da parte del tesserato omissis ritenuti offensivi e lesivi della dignità dell’intera Federazione.

Espletata l’attività istruttoria da parte dell’Ufficio della Procura Federale, anche con l’acquisizione di una memoria difensiva presentata dal prevenuto, lo stesso veniva deferito al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all’instaurazione del giudizio, da tenersi in modalità di videoconferenza a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, convocando l’incolpato per il giorno 14/4/2021.

In tale sede, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Edoardo Spighetti - il quale concludeva per la comminazione di adeguata sanzione disciplinare a carico del tesserato - nonché l’incolpato personalmente assistito dall’avvocato *omissis*.

All’esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati dall’Ufficio della Procura Federale sono documentalmente provati nonché oggetto di espressa ammissione da parte del tesserato sia durante la fase di indagine che in sede di udienza davanti questo Tribunale.

Il sig. *omissis* ha confermato la paternità e la riferibilità alla propria persona del profilo virtuale Facebook ove sono state pubblicate le frasi e le immagini oggetto del presente procedimento disciplinare, riconoscendo di essere l’autore del post contestato.

L’incolpato, sia in sede di memoria scritta che durante la discussione orale, ha sostanzialmente tentato di scriminare il proprio contegno riconducendolo ad uno “*sfogo*” causato dalla emergenza epidemiologica che ha creato “*un caos generale che ha fomentato l’exasperazione dalla quale è scaturito il mio, sicuramente sbagliato, sfogo sul social*”.

Il tenore letterale delle frasi e delle immagini incriminate non lascia dubbi (come peraltro espressamente riconosciuto dallo stesso *omissis*) in ordine al rilievo disciplinare delle



stesse in quanto lesive del decoro, del prestigio e della dignità della intera Federazione Italiana Pallavolo.

La violazione disciplinare è aggravata dall'aver l'incolpato diffuso il proprio commento offensivo attraverso un social Network così suscitando la reazione, i commenti ed, in ogni caso, il coinvolgimento attivo di numerosi altri utenti virtuali.

La proposta di applicazione di sanzione su accordo delle parti formulata in sede di memoria dinanzi la Procura Federale (15gg di sospensione da ogni attività federale) e poi ribadita anche dal difensore in udienza (con un incremento a 30gg di sospensione) non ha trovato l'assenso da parte dell'Ufficio della Procura Federale ed in ogni caso non appare congrua alla violazione commessa.

Tuttavia, nel comminare il provvedimento disciplinare, dovrà comunque essere tenuto in considerazione il comportamento altamente collaborativo del sig. *omissis* il quale ha, da subito, confermato la paternità delle dichiarazioni contestategli ribadendo che non era propria intenzione offendere alcuno della compagine federale, rassegnato le proprie scuse ed eliminato dalla pagina social i contenuti denigratori.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del sig. *omissis* la sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Roma, 17 Aprile 2021

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 19 aprile 2021